

QUESITO

Il punto 8 del disciplinare di gara, facendo riferimento all'art. 105 (commi 1 e 2) del Codice degli Appalti, specifica i servizi che possono essere oggetto di subappalto e tra questi :

- la manutenzione,

- l'attività di pest management

- l'attività di prenotazione informatizzata

Ciò premesso si osserva che la giurisprudenza prevalente ha fissato il principio per cui " il discrimen tra subappalto in senso proprio e mero subaffidamento va tracciato considerando il carattere accessorio o meno delle prestazioni affidate al sub contraente, in quanto la disciplina di cui all'art. 105 del Codice non si applica unicamente alle prestazioni meramente strumentali e solo funzionalmente collegate con quelle oggetto del contratto (ma ad esso estranee)" Consiglio di Stato, sez. III, 04.03.2020 n. 1603

Alla luce di quanto sopra si chiede conferma che le attività sopra elencate (manutenzione ordinaria, pest management, prenotazione informatizzata), essendo certamente attività di carattere accessorio e di valore del tutto residuale rispetto al valore del contratto, possano essere correttamente gestite quali sub affidamenti.

RISPOSTA

Si conferma che le attività elencate (manutenzione ordinaria, pest management, prenotazione informatizzata), essendo certamente attività di carattere accessorio e di valore del tutto residuale rispetto al valore del contratto, possono essere correttamente gestite quali sub affidamenti.